

News

Modelli per la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo, sul grado di condivisione del sistema di valutazione e sulla valutazione del superiore gerarchico.

La CIVIT ha predisposto un'applicazione web, resa disponibile dall'Autorità al fine di consentire, agli OIV e agli analoghi organismi, l'inserimento dei dati e l'elaborazione dei risultati delle "indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale". Oltre all'applicativo viene anche fornito un modello indicativo (http://www.civit.it/?page_id=7923) per realizzare le indagini sul personale dipendente "volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale", ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.

Le Amministrazioni, nella prospettiva di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi, devono opportunamente valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria organizzazione. La realizzazione di questo obiettivo richiede la consapevolezza che la gestione delle risorse umane non può esaurirsi in una mera amministrazione del personale, ma implica una adeguata considerazione della persona del lavoratore proiettata nell'ambiente di lavoro. In questa prospettiva si inquadrano le indagini sul benessere organizzativo, i cui risultati rappresentano validi strumenti per un miglioramento della performance dell'organizzazione e per una gestione più adeguata del personale dipendente, contribuendo a fornire informazioni utili a descrivere, sotto diversi punti di vista, il richiamato contesto di riferimento.

Per ARAN anche i SEGRETARI COMUNALI devono avere un badge.

L'ARAN con il parere n. 34 del mese di ottobre 2013 ha precisato, in seguito ad un quesito posto da un Comune, che la materia dell'orario di lavoro dei Segretari Comunali trova la sua fondamentale regolamentazione nell'art.19 del CCNL del 16.5.2001 che ha previsto una disciplina sostanzialmente identica a quella già prevista per la dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali contenuta nel CCNL del 10.4.1996.

Questa clausola contrattuale ha introdotto un sistema basato sulla autoresponsabilizzazione del segretario.

In tale ambito, non è prevista alcuna quantificazione complessiva dell'orario di lavoro del segretario, neppure attraverso la sola definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute. Spetta, invece, al segretario la organizzazione complessiva del proprio tempo di lavoro, in modo da assicurare il completo soddisfacimento dei compiti affidati e degli obiettivi assegnati.

In analogia a quanto sempre sostenuto da ARAN, con riferimento alla corrispondente disciplina della dirigenza, è ritenuto che anche se il nuovo sistema è basato sulla autoresponsabilizzazione del segretario nell'organizzazione del proprio orario di lavoro, non è comunque preclusa all'ente la possibilità di assumere iniziative per l'adozione di sistemi di rilevazione ed accertamento delle presenze e delle assenze del segretario, anche ai fini della valutazione annuale dello stesso e dell'erogazione della retribuzione di risultato nonché per la gestione degli altri istituti connessi al rapporto di lavoro (ferie, malattia, ecc.).

E' evidente che la rilevazione, dovrà riguardare solo le presenze e le assenze e non anche la quantità oraria delle prestazioni giornaliere, dato che, come si è detto, non è prevista per i segretari alcuna quantificazione dell'orario di lavoro dovuto settimanalmente.

Aran infine ricorda anche che la previsione di un controllo di tipo automatico dell'osservanza dell'orario di lavoro è contenuta direttamente nell'art. 22, comma 3, della legge n. 724/1994.

<http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/segretari/7387-ral18-orario-di-lavoro/5483-seg34orientamentiapplicativi>